

## SCHEMA DI CONTRATTO (ALLEGATO B)

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI COLONNELLA (SPONSEE) E ..... (SPONSOR) PER L' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA DEL MUNICIPIO.

Il giorno..... del mese di..... dell'anno....., tra il Comune di Colonnella, codice fiscale ....., rappresentato da.....nella sua veste di responsabile dell'area lavori pubblici-informatica, e ....., codice fiscale ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di ....., con domicilio fiscale in ....., via .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di Colonnella (di seguito denominato sponsee) e ..... (di seguito denominato sponsor) per la realizzazione, tramite sponsorizzazione, dell'intervento di manutenzione straordinaria della facciata del municipio, in conformità al progetto di massima presente agli atti dell'Ente, parte integrante anche se non materialmente allegato al presente contratto: Il valore del presente contratto, ai fini della determinazione delle entità della sponsorizzazione, è pari a € ..... come risultante dagli atti della procedura concorsuale.

### Articolo 2 OBBLIGAZIONI A CARICO DELLO SPONSEE

Il Comune di Colonnella riconosce allo sponsor il diritto di:

- effettuare comunicazioni pubblicitarie esclusivamente della propria ragione sociale – marchio - logo utilizzando dei cartelli, in numero massimo di 1. Il cartello deve rispondere al codice della strada, deve essere posto all'interno della rotatoria stessa e deve rispettare quanto contenuto nei successivi articoli;
- utilizzare per ogni propria esigenza promozionale e pubblicitaria le immagini dei propri interventi realizzati sul patrimonio pubblico;
- vedere riconosciuto dallo sponsee lo sponsor come finanziatore ed autore dell'intervento in oggetto.

Il Comune di Colonnella si impegna, inoltre:

- ad esaminare il progetto dell'intervento predisposto dallo sponsor, adottando le conseguenti decisioni (richiesta di integrazioni) entro il termine di 45 giorni, naturali e consecutivi, ricorrenti dalla data di acquisizione del progetto medesimo;
- ad attestare la conformità del progetto predisposto dallo sponsor al progetto redatto dallo sponsee;
- a concedere l'esenzione dal pagamento del Canone Unico previsto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### Articolo 3 OBBLIGAZIONI E ONERI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo sponsor si impegna a progettare e ad eseguire, direttamente l'intervento di manutenzione straordinaria della facciata esterna del Municipio ed in particolare: la manutenzione della facciata posta a nord/est dell'immobile lungo via Roma e via Buonarroti, mediante intervento di risanamento dell'intonaco e la tinteggiatura- se in possesso dei requisiti voluti dalla pertinente disciplina – o anche avvalendosi di qualificati esecutori, assumendo a suo esclusivo carico ogni consequenziale onere, nulla escluso ad eccezione del "collaudo tecnico – amministrativo finale" cui provvederà lo sponsee.

L'utilizzo degli spazi pubblicitari da parte dello sponsor avviene in conformità della proposta presentata, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, di imposta sulla pubblicità, del codice della strada e di canone per l'occupazione di spazi pubblici a carico esclusivo dello sponsor.

Ogni variazione della struttura di cantiere, e conseguentemente dell'esposizione pubblicitaria, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Colonnella.

Lo sponsor si impegna, inoltre, a rispettare o a far rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori ai sensi della normativa vigente. Lo sponsor è tenuto all'immediata rimozione del cartello pubblicitario installato alla scadenza della presente convenzione e comunque alla fine dei lavori.

Lo sponsor assume l'obbligo di redigere la contabilità dei lavori indicati al precedente articolo 1.

### Articolo 4 DIMENSIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

L'esposizione del cartello pubblicitario, è autorizzata in numero pari a 1, di dimensioni ridotte e da concordare con il Comune di

Colonnella.

I costi di realizzazione dei cartelli pubblicitari rimane a totale carico dello sponsor.

#### Articolo 5

##### QUALITÀ DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Il messaggio pubblicitario deve essere improntato su criteri di sobrietà (figurativa e cromatica). I cartelli pubblicitari possono comunque contenere esclusivamente quanto riportato sul regolamento di sponsorizzazione approvato dal Comune di Colonnella; a tale scopo lo sponsor ha fornito apposita dichiarazione in fase di presentazione dell'offerta circa la piena accettazione del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 26/2006.

#### Articolo 6

##### GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA

Nel caso in cui l'iniziativa di interesse del Comune di Colonnella venga sponsorizzata contemporaneamente da più soggetti privati riuniti in associazione temporanea, l'utilizzazione degli spazi destinati ad accogliere i messaggi pubblicitari avverrà secondo accordi che intercorreranno tra i soggetti medesimi e rispetto ai quali il Comune sarà del tutto estraneo.

#### Articolo 7

##### PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO A TERZI

Lo sponsor, ove non provveda direttamente, potrà realizzare l'intervento affidando:

- la predisposizione del progetto a soggetti qualificati ai sensi di legge;
- l'esecuzione dei lavori ad una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34.

Lo sponsor dovrà trasmettere al responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo della impresa incaricata dell'esecuzione degli stessi, oltre ad idonea documentazione comprovante il possesso, da parte dei suddetti soggetti, dei requisiti di cui sopra.

Lo sponsor, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, assume la responsabilità principale nei confronti del Comune di Colonnella, in ordine al corretto adempimento delle prestazioni rese dall'esecutore.

Il progettista o l'impresa o le imprese esecutori sono, in ogni caso, solidalmente responsabili con lo sponsor nei confronti del Comune per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente articolo 1, a regola d'arte e nei modi e nei tempi previsti nel presente contratto.

Nel caso di associazione temporanea, la ripartizione della responsabilità dei singoli soggetti rimane un fattore interno ai rapporti tra i medesimi e non può essere opposta al Comune di Colonnella.

Si rimanda all'art.8 – impegni dello sponsor- dell'Avviso di Sponsorizzazione relativamente agli impegni dello sponsor.

#### Articolo 8

##### RAPPORTI TRA SPONSEE , SPONSOR E SOGGETTI TERZI

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, il Comune di Colonnella rimane, comunque, totalmente estraneo ai rapporti tra sponsor ed altri soggetti da quest'ultimo eventualmente incaricati di qualunque prestazione relativa alla esecuzione dell'intervento sponsorizzato.

#### Articolo 9

##### CONSEGNA DELLE AREE

Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione verrà effettuata allo sponsor, da parte dell'Ufficio competente, la consegna delle aree oggetto dell'intervento sponsorizzato.

Da tale data lo sponsor assume, a tutti gli effetti di legge, la veste di custode delle aree.

#### Articolo 10

##### INIZIO DURATA DEI LAVORI

L'inizio dei lavori deve avvenire entro dieci giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna delle aree da parte del

Comune di Colonnella.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità al progetto approvato, nonché alle istruzioni che potranno essere impartite in corso d'opera dall'Ufficio tecnico del Comune di Colonnella.

La durata dell'esecuzione dei lavori è di giorni ..... (....) naturali e consecutivi decorrenti dal termine di effettivo inizio dei lavori che dovrà risultare da apposito verbale redatto alla presenza dello sponsor e del responsabile del procedimento.

Il termine è quello indicato in sede di offerta.

#### Articolo 11

##### DURATA DELLA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

La durata dell'esposizione dei cartelli pubblicitari è pari a mesi 6 (sei) dalla data di stipula della convenzione ovvero avrà la stessa durata dell'esecuzione dei lavori.

#### Articolo 12

##### DIVIETO GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI A TERZI

Allo sponsor è vietato, in qualsiasi caso, di vendere o cedere a qualunque titolo a soggetti terzi il proprio diritto di apporre cartelli pubblicitari sull'area della rotatoria oggetto di intervento.

#### Articolo 13

##### VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o da richieste intervenute in corso d'opera da parte dello sponsor e/o di altri Enti o Amministrazioni pubbliche aventi diritto;
- per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua stabilità.

Nei casi di cui al comma precedente, le varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente assentite dal Comune di Colonnella.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo, le varianti in corso d'opera non potranno, in nessun modo, costituire causa, motivo o ragione di modifica o revisione delle condizioni del presente contratto o di risoluzione del medesimo, e lo sponsor sarà tenuto ad eseguire senza diritto al riconoscimento, da parte del Comune di Colonnella, di somme, a qualsiasi titolo dovute.

Ai soli fini di quanto previsto nel successivo articolo 14, per la quantificazione economica dei maggiori lavori, si applicano i prezzi unitari presentati dallo sponsor e indicati nel progetto esecutivo.

Per le voci non presenti nel suddetto progetto dovranno essere redatti dallo sponsor nuovi prezzi con le modalità indicate nell'articolo 34 del D.P.R. 554/99.

#### Articolo 14

##### PROVVEDIMENTO RIPRISTINATORE DEL COMUNE DI COLONNELLA

Qualora l'esposizione dei cartelli pubblicitari si dovesse prolungare oltre alla durata di cui al precedente articolo 11, o non dovesse essere conforme a quanto previsto nell'articolo 3, il Comune di Colonnella provvederà all'immediata rimozione dei messaggi pubblicitari, indipendentemente dalla conclusione dei lavori addebitando allo sponsor i relativi oneri sostenuti anche con rivalsa sulle garanzie prestate e fermo l'obbligo dello sponsor di completare i lavori.

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'effettuazione di affissioni o pubblicità abusive.

#### Articolo 15

##### RITARDI, SOSPENSIONE LAVORI E D'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Nel caso di ritardi nell'avvio o nell'esecuzione dei lavori imputabili a fatto di terzi, potrà essere concessa una proroga contrattuale pari alla durata della causa ostativa l'esecuzione dei lavori a seguito di specifica relazione della Direzione Lavori.

Decorso il periodo di 3i mesi dal mancato avvio del lavoro, o dalla loro ripresa, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto senza che nulla sia dovuto all'altra parte, a qualsiasi titolo.

Eventuali ipotesi di sospensione dei lavori dovuti a causa di forza maggiore od alla necessità di predisporre perizie di variante dovranno tempestivamente essere comunicate dallo sponsor al responsabile del procedimento.

L'eventuale sospensione dei lavori di sistemazione a verde della rotatoria disposta per cause di forza maggiore o, comunque, per la necessità di predisporre una perizie di variante, non comporta la variazione della durata dell'esposizione pubblicitaria che pertanto rimane quella indicata dallo sponsor in sede di offerta.

#### Articolo 16

## RICONSEGNA DELLE AREE ALLO SPONSEE

Alla data di scadenza della presente convenzione (mesi 6 dalla stipula) lo sponsor è tenuto alla rimozione dei cartelli pubblicitari ed alla riconsegna delle aree allo sponsee.

In mancanza, lo sponsee procederà d'ufficio addebitando tutti gli oneri conseguenti allo sponsor, anche con rivalsa sulle garanzie prestate. Rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 14 in ordine alla rimozione delle esposizioni pubblicitarie.

### Articolo 17

#### PENALI

Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 22 e 23, per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate dal cronoprogramma dei lavori parte integrante del progetto esecutivo, eventualmente aggiornato a seguito di variante, lo sponsor è tenuto al pagamento di una penale giornaliera di ammontare pari allo 0,5 per mille dell'importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo stesso.

Qualora la somma delle penali sopra descritte raggiunga il 10% dell'importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, il Comune di Colonnella ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

La penale dovrà essere corrisposta dallo sponsor al Comune di Colonnella entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvenuta applicazione della stessa. In mancanza il Comune procederà al recupero degli importi dovuti a titolo di penale mediante escussione delle garanzie prestate dallo sponsor ai sensi del successivo articolo 19.

### Articolo 18

#### DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Lo sponsor prende atto sin d'ora, espressamente nulla eccependo al riguardo, che lo sponsee non consente la sostituzione dell'attuale contraente con altro soggetto, salva la facoltà dello sponsor di associarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad altri soggetti, che assumono anch'essi la veste di sponsors.

In tal caso lo sponsor (contraente iniziale) dovrà preventivamente comunicare al Comune di Colonnella i dati identificativi del nuovo sponsor da associare, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione. In mancanza il Comune di Colonnella può opporsi alla predetta associazione.

### Articolo 19

#### GARANZIE

1. Polizza fidejussoria per mancata presentazione del progetto esecutivo e per ritardata o mancata esecuzione dei lavori.
  - a. Lo sponsor deve produrre, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, una polizza fidejussoria a garanzia della presentazione del progetto esecutivo, nei termini di cui al precedente articolo 3, nonché dell'esecuzione, effettiva e a regola d'arte, dell'intervento di manutenzione straordinaria della facciata esterna del Municipio ed in particolare: la manutenzione della facciata posta a nord/est dell'immobile lungo via Roma e via Buonarroti, mediante intervento di risanamento dell'intonaco e la tinteggiatura e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto compreso l'onere della manutenzione dell'area a verde per anni tre. La suddetta garanzia dovrà:
    - i. essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa di importo pari al 10% dell'importo del progetto;
    - ii. essere escutibile a prima richiesta ogni eccezione rimossa;
    - iii. prevedere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore alla preventiva escussione del debitore principale.
2. Polizza assicurativa per danni verso terzi.
  - a. Lo sponsor deve produrre, prima della consegna delle aree, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Martinsicuro da tutti i rischi per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per un massimale pari a € 50.000,00 per rischi di esecuzione dei lavori e pari a € 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi, persone, animali o cose nel corso dell'esecuzione degli stessi.

Con riferimento alla polizza fidejussoria a garanzia dei lavori essa deve coprire i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

### Articolo 20

#### ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Il Comune di Colonnella, tramite responsabile del procedimento o suo delegato, si riserva di svolgere attività di sorveglianza e vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, effettuando sopralluoghi e controlli sull'andamento degli stessi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Lo sponsor dovrà accettare o far accettare ed effettuare o far effettuare gli ordini impartiti dal responsabile del procedimento, nell'esercizio dei poteri sopra citati, finalizzati alla corretta esecuzione di quanto previsto nel progetto approvato.

Articolo 21  
COLLAUDO

Per gli interventi di cui al presente contratto, sarà effettuato, il collaudo tecnico-amministrativo finale. A tal fine, il Comune di Colonnella provvede in proprio o incarica il soggetto che dovrà eseguire il collaudo finale con onere a proprio carico.

Entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo verbale, lo sponsor trasmetterà al responsabile del procedimento tutti i documenti necessari alla situazione del collaudo provvisorio compreso il Certificato di regolare e conforme esecuzione.

Il certificato di collaudo sarà redatto secondo le modalità previste dal D.P.R. 554/99.

Lo sponsor è tenuto a prestare al responsabile del procedimento ed al collaudatore, tutta la collaborazione necessaria all'espletamento dei loro compiti di sorveglianza e all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Il collaudo dei lavori dovrà essere ultimato entro centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal predetto verbale.

Nel caso in cui, del certificato di collaudo, dei lavori effettivamente eseguiti risultasse, invece, un importo superiore a quello del progetto definitivo commissionato dal Comune di Colonnella, lo sponsor nulla potrà pretendere dal Comune medesimo. Lo sponsor rinuncia pertanto, fin da ora, a qualsiasi pretesa di revisione delle condizioni del presente contratto.

Articolo 22  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Lo sponsor è responsabile nei confronti del Comune di Colonnella per inadempimento e/o l'inesatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Il Comune di Colonnella si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento in caso di grave inadempimento dello sponsor alle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, previa messa in mora da comunicarsi a mezzo raccomandata con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Lo sponsor s'impegna, in caso di risoluzione, a rilasciare il cantiere entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della stessa.

A seguito di risoluzione del contratto - così come in caso di fallimento dello sponsor o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali - il Comune di Colonnella si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno dello sponsor, fermo restando il diritto del Comune di Colonnella medesimo all'applicazione delle penali maturate al risarcimento dell'ulteriore danno a qualsiasi titolo sofferto.

A tal fine lo sponsor procederà anche all'escussione delle polizze di cui al precedente articolo 19.

In caso di risoluzione del contratto, il progetto redatto dallo sponsor, comprensivo di tutta la documentazione ad esso relativa, rimarrà di proprietà del Comune di Colonnella, che avrà facoltà di utilizzarne in proprio interesse e di affidarne la realizzazione ad altro soggetto.

Lo sponsor riconosce espressamente senza riserva alcuna, che, nell'evenienza di cui al comma che precede, nessun compenso, ad alcun titolo, gli è dovuto.

Articolo 23  
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il Comune di Colonnella ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, mediante invio di lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:

- cessione anche parziale del contratto;
- penali applicate superiori al 10% del valore dell'importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto dallo sponsor;
- gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza nei cantieri, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 127, comma 2, del D.P.R. 554/99.

Nel caso di applicazione di una clausola risolutiva espressa, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 22.

Articolo 24  
TRATTAMENTO FISCALE

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostituito di tale obbligo.

Il contratto di sponsorizzazione per forniture di beni o servizi o di lavori da effettuare dallo sponsor è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene o del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Al fine dell'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità finanziaria, di cui alla L.n. 136/2010, e quindi della sussistenza o meno dell'obbligo di richiedere il CIG in relazione ai contratti di volta in volta stipulati dal Comune di Colonnella è necessario distinguere se nella fattispecie concreta, in relazione al contenuto delle obbligazioni poste in carico allo sponsor si rientri nell'ipotesi della

sponsorizzazione pura-esentata da CIG - ovvero in quella della sponsorizzazione tecnica - sottoposta a CIG.

Articolo 25  
FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario; é esclusivamente competente il foro di Teramo.

Articolo 26  
CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto che il Comune di Colonnella non offre alcuna garanzia circa l'eventuale ritorno pubblicitario atteso dallo sponsor, la cui mancanza o non corrispondenza alle aspettative del medesimo non potrà in nessun modo costituire causa, motivo o ragione di modifica o revisione delle condizioni del presente contratto o di risoluzione del medesimo per inadempimento o inesatto adempimento del Comune di Martinsicuro.

Articolo 27  
ONERI AGGIUNTIVI E SPESE CONTRATTUALI

Lo sponsor verrà esonerato dal pagamento dell'imposta di pubblicità, del canone per l'occupazione di spazi pubblici nonché di ogni altro onere, tassa, canone o imposta relativa al presente contratto.